



## **MEMORANDUM D'INTESA**

**tra**

**Istituto Italo-Latino Americano  
(IILA)**

**e**

**International Development Law Organization  
(IDLO)**

**CONSIDERATO CHE** l'International Development Law Organization (IDLO) è un'organizzazione internazionale intergovernativa con il mandato conferito dai suoi Stati membri di contribuire alla creazione, all'applicazione e al progressivo sviluppo delle pratiche di buon governo e dello Stato di diritto nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione economica; e

**CONSIDERATO CHE** l'obiettivo generale dell'IDLO è quello di "consentire il progresso verso gli obiettivi di sviluppo nazionale catalizzando riforme giuridiche e normative nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione"; e

**CONSIDERATO CHE** l'IDLO ritiene che vi siano tre principali aree e due temi trasversali in cui cambiamenti giuridico-normativi orientati allo sviluppo possano verificarsi: Economica (ad es. commercio, investimenti e microfinanza); Sociale (ad es. ambiente, questioni relative al territorio e salute) Istituzionale (ad es. settore giustizia, *governance* e formazione giuridica), Pari Opportunità e Diritti Umani (temi trasversali); e

**CONSIDERATO CHE** allo scopo di raggiungere i precedenti obiettivi, l'IDLO può impegnarsi in attività quali la formazione, l'educazione, l'assistenza tecnica, la consulenza, la ricerca ed altre forme di assistenza in collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni; e

**CONSIDERATO CHE** l'Istituto Italo Latino-Americano (IILA) è un'organizzazione intergovernativa fondata dall'Italia e dalle venti Repubbliche dell'America Latina, che opera al servizio dei suoi Stati membri attraverso lo sviluppo di iniziative nei campi culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale; e

**CONSIDERATO CHE** l'IDLO e l'IILA (le "Parti"), desiderano stabilire una relazione di reciproca collaborazione e assistenza nel futuro;

le Parti stabiliscono quanto segue:

#### **Articolo 1** **Obiettivo Comune**

Le Parti riconoscono come loro comune obiettivo e quale strumento per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, lo sviluppo sociale, economico ed istituzionale dei Paesi Latinoamericani.

#### **Articolo 2** **Scopo dell'Accordo**

Le Parti, riconoscendo la complementarità dei rispettivi ruoli nel campo dello sviluppo, convengono di unire i loro sforzi per mantenere una stretta e continua relazione di lavoro al fine di realizzare i rispettivi mandati come pure i loro obiettivi sia individuali sia comuni.

#### **Articolo 3** **Scambio di Informazioni**

Le Parti concordano nel condividere e scambiare informazioni, risorse, reti, competenze e materiale di ricerca per facilitare la collaborazione di cui al presente Memorandum d'Intesa.

---

**Articolo 4**  
**Aree di Collaborazione**

Le Parti concordano nel considerare l'opportunità di collaborare nelle seguenti aree:

- a) condurre ricerche congiunte per supportare i reciproci obiettivi;
- b) convocare conferenze congiunte, seminari e *workshop*;
- c) co-sviluppare, co-finanziare e co-ospitare programmi e progetti per lo sviluppo giuridico;
- d) promuovere il rafforzamento delle competenze di giuristi attraverso attività di formazione;
- e) agevolare l'elaborazione di politiche di tutti i tipi e a tutti i livelli atte a supportare gli obiettivi comuni;
- f) scambiare capacità tecniche e trasferire conoscenze, incluse le *best practice*;
- g) preparare strumenti e quadri giuridici;
- h) prestare assistenza reciproca nelle pubbliche relazioni e in attività di sensibilizzazione.

Specifiche attività relative ai punti sopra enunciati saranno regolate da accordi *ad hoc* da concordare tra le Parti in base alle necessità.

**Articolo 5**  
**Modalità di Collaborazione**

Al fine di promuovere gli obiettivi di cui al presente Memorandum le Parti convengono quanto segue:

l'IDLO:

- a) identificherà opportunità e creerà relazioni per mezzo delle quali l'IDLO e l'IILA potranno co-sviluppare, co-finanziare e co-ospitare progetti, seminari, ricerche e *workshop*;
- b) faciliterà la partecipazione dell'IILA ai programmi IDLO di formazione, assistenza tecnica e rafforzamento delle competenze; e
- c) fornirà l'accesso alla foresteria e agli impianti di video-conferenza dell'IDLO a Roma secondo termini e condizioni da stabilire in base alle necessità e secondo accordi specifici con l'IILA.

l'IILA:

- a) identificherà opportunità e creerà relazioni per mezzo delle quali l'IDLO e l'IILA potranno co-sviluppare, co-finanziare e co-ospitare progetti, seminari, ricerche e *workshop*;
- b) inviterà l'IDLO alle attività e iniziative dell'IILA in America Latina; e
- c) fornirà accesso alla sede, alle sale e alle altre strutture dell'IILA a Roma secondo termini e condizioni da stabilire in base alle necessità e secondo accordi specifici con l'IDLO.

Le Parti potranno adottare altre modalità di collaborazione per l'attuazione di progetti comuni previamente definiti attraverso specifici accordi sottoscritti da entrambe le Parti.

---

**Articolo 6**  
**Finanziamenti**

Le Parti concordano nel collaborare al reperimento di fondi necessari all'attuazione di attività comuni nelle aree di cooperazione di cui al presente Memorandum, presso agenzie donatrici bilaterali e multilaterali, così come attraverso risorse nazionali.

**Articolo 7**  
**Comunicazioni**

Salvo diversa notifica delle Parti, il contatto ufficiale per le attività di cui al presente Memorandum sarà:

Per l'IDLO: William T. Loris  
Direttore Generale  
International Development Organization (IDLO)  
Viale Vaticano, 106  
00165 Roma, ITALIA  
E - mail: wloris@idlo.int  
Tel: +39 06 40403200

Per l'IILA: Ambasciatore Paolo Bruni  
Segretario Generale  
Istituto Italo - Latino Americano (IILA)  
Piazza Benedetto Cairoli, 3  
00186 Roma, ITALIA  
E - mail: seg.generale@iila.org  
Tel: +39 06 684921

**Articolo 8**  
**Modifiche**

Ciascuna delle Parti potrà richiedere modifiche al presente Memorandum. Qualsiasi modifica, concordata dalle Parti per iscritto, costituirà parte integrante del Memorandum stesso.

**Articolo 9**  
**Legge Applicabile**

Il presente Memorandum, il suo significato, la sua interpretazione e il rapporto che ne deriva tra le Parti saranno regolati dai principi generali del diritto con l'esclusione di qualsiasi sistema giuridico nazionale.

**Articolo 10**  
**Soluzione delle Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Memorandum sarà risolta come segue:

- a) Le Parti tenteranno in primo luogo di risolvere la controversia amichevolmente, attraverso consultazioni dirette, avendo ognuna il diritto al compromesso; e


- b) Ove il tentativo si dimostri infruttuoso, attraverso l'arbitrato in conformità con il regolamento arbitrale UNCITRAL attualmente in vigore. Il lodo arbitrale sarà considerato definitivo e vincolante per le Parti.

**Articolo 11**  
**Vigenza**

- a) Il presente Memorandum entrerà in vigore alla sua firma.
- b) Il presente Memorandum avrà la durata di tre (3) anni rinnovati automaticamente per la stessa durata.
- c) Una qualsiasi delle Parti potrà interrompere il presente Memorandum dando tre (3) mesi di preavviso all'altra Parte.

**IN FEDE** le Parti, per mezzo dei loro rappresentanti autorizzati, sottoscrivono il presente Memorandum in due esemplari originali in lingua inglese e in lingua italiana entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per VIDLO

  
William T. Loris  
Direttore Generale

Per I'ILA

  
Paolo Bruni  
Segretario Generale

Roma, 17 luglio 2009